



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **396**

Prot. n. 74/10cdz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Approvazione del modello di domanda e della documentazione richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione del comitato per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 62 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1. Prot. n. 74/10cdz

Il giorno **26 Febbraio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premessa

Il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, ha introdotto un regime di tutela delle aree agricole particolarmente innovativo anche rispetto alla precedente disciplina delle aree agricole primarie prevista dal PUP del 1987. Nell'ambito della nuova distinzione fra aree agricole, di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del nuovo PUP, e aree agricole di pregio, di cui all'articolo 38 delle predette norme di attuazione, è stato introdotto un controllo preventivo sulla conformità con la disciplina di tali aree dei nuovi interventi edilizi ammessi.

In particolare il nuovo PUP ha previsto la costituzione di un organismo provinciale, rinviando alla legge urbanistica la relativa disciplina, al quale è attribuito il compito di verificare la compatibilità con le esigenze di tutela delle aree agricole, sia a fini produttivi agricoli che paesaggistico-ambientali, dei seguenti nuovi interventi edilizi:

- a) le strutture di cui all'articolo 37, comma 3, secondo periodo, concernenti: la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa agricola interessata ovvero da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas - anche per la produzione di energia - e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;
- b) la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37, comma 5;
- c) nelle aree agricole di pregio l'autorizzazione dell'organo provinciale è richiesta per la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5, Tali interventi comprendono quindi, oltre agli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) che riguardano anche le aree agricole "normali" disciplinate dall'articolo 37 medesimo, anche tutti gli altri nuovi interventi ammessi nelle aree agricole, fatte salve le opere di infrastrutturazione del territorio.

L'articolo 62, comma 9, della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificata da ultimo con legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, ha previsto l'istituzione del comitato per gli interventi nelle aree agricole, con il compito di rilasciare l'autorizzazione richiesta dal piano urbanistico provinciale in relazione agli interventi edilizi da realizzare nelle aree agricole.

Il comma 7 bis dell'articolo 148 della l.p. n. 1 del 2008 prevede altresì che fino all'entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano urbanistico provinciale e alla legge urbanistica, gli interventi di recupero e i piani attuativi di cui al comma 8 dell'articolo 62 della legge riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica, sono soggetti all'autorizzazione preventiva del comitato, con esclusione della realizzazione

di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici.

Ai sensi del comma 10 bis dell'articolo 62 della l.p. n. 1 del 2008, per gli interventi autorizzati dal comitato, l'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo III, nella riunione del comitato dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in materia di urbanistica; in tal caso la posizione espressa dal predetto funzionario, se è negativa o esprime prescrizioni, risulta vincolante per la decisione del comitato. In caso di diniego dell'autorizzazione o di prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione paesaggistica espressa dal predetto funzionario, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti.

Con deliberazione n. 1276 di data 29 maggio 2009, la Giunta provinciale ha provveduto a nominare il comitato per gli interventi nelle aree agricole.

Al fine di fornire ai soggetti interessati indicazioni precise in merito alle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e alla documentazione necessaria da allegare alla domanda medesima, con il presente provvedimento si ritiene opportuno approvare il modello di domanda da utilizzare per richiedere l'autorizzazione del comitato nonché la relativa documentazione, prevedendo le opportune specificazioni e differenziazioni in relazione alle diverse tipologie di intervento.

Tutto ciò premesso, considerato che l'articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 prevede che la documentazione necessaria al procedimento amministrativo, ove non già determinata per legge o regolamento, è individuata dalla Giunta provinciale e che l'amministrazione rende disponibili, anche per via telematica, i moduli e i formulari necessari alla presentazione delle istanze nonché gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, il relatore propone di approvare il modello di domanda e la relativa documentazione predetti, come indicati nell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Giunta provinciale

- udita la relazione,
- vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- visto il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la propria deliberazione n. 1276 di data 29 maggio 2009;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, il modello di domanda da utilizzare per richiedere l'autorizzazione del comitato per gli interventi nelle

aree agricole, di cui all'articolo 62 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, nonché la relativa documentazione, come riportati nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Servizio Aziende agricole e territorio rurale nonché del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

PGM